

**REGOLAMENTO (CE) N. 2718/1999 DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 1999**

recante modifica del regolamento (CE) n. 97/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio per quanto concerne il prezzo minimo e l'indennità compensativa da pagare ai produttori di patate nonché del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

Il regolamento (CE) n. 97/95 è modificato come segue:

visto il regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1252/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8,

1) L'espressione «indennità compensativa da pagare ai produttori» utilizzata nel titolo del regolamento è sostituita da «pagamento da erogare ai produttori».

considerando quanto segue:

2) All'articolo 1, il punto l) è sostituito dal testo seguente:

«l) pagamento ai produttori: il pagamento di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1766/92.»

(1) il regolamento (CEE) n. 1766/92 ha fissato il prezzo minimo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e il pagamento ai produttori di cui all'articolo 8, paragrafo 2, per le campagne di commercializzazione 2000/2001 e 2001/2002;

3) L'articolo 7 bis è sostituito dal testo seguente:

«Il pagamento ai produttori è concesso per le patate di qualità sana, leale e mercantile, tenendo conto della quantità e del tenore di fecola delle patate consegnate, secondo i parametri stabiliti nell'allegato II. Non viene concesso alcun pagamento ai produttori per le patate che non siano di qualità sana, leale e mercantile, né per le patate con tenore di fecola inferiore al 13 %, fatta salva l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma.»

(2) il regolamento (CE) n. 1868/94 ha fissato il premio alle fecolierie di cui all'articolo 5;

(3) l'allegato II del regolamento (CE) n. 97/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2305/98 ⁽⁶⁾, determina il prezzo minimo, il premio al fabbricante di fecola e il pagamento al produttore con riferimento al peso delle patate secondo il loro tenore di fecola e il peso sotto l'acqua di 5 050 grammi di patate. Occorre pertanto adeguare l'allegato II suddetto;

4) L'espressione «indennità compensativa» utilizzata all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 12, all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 21 è sostituita da «pagamento ai produttori».

(4) nel regolamento (CE) n. 97/95, i termini «indennità compensativa» vanno sostituiti con i termini «pagamento ai produttori» ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1766/92;

5) L'allegato II è sostituito dall'allegato al presente regolamento per le campagne di commercializzazione 2000/2001 (parte A) e 2001/2002 (parte B).

(5) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2000.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 197 del 30.7.1994, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU L 16 del 24.1.1995, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 288 del 27.10.1998, pag. 5.